



TRIBUNALE DI MASSA
Sezione Fallimentare

R.A.C.C. n. 1/2022

Il Giudice, Dott. Alessandro Pellegrini, delegato alla trattazione del presente procedimento,

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 30/03/2022 Poggi Pier Luigi chiedeva fissarsi udienza ex art. 10 L. 3/2012 e, all'esito, l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi proposto; il Giudice fissava, quindi, udienza per il giorno 15.09.2022, rinviata, poi, al 29.09.2022 posto che non erano ancora scaduti i termini per le eventuali opposizioni da parte dei creditori; all'udienza del 29.09.2022 il GD riservava decisione al Collegio e, sciogliendo la riserva assunta, disponeva che il richiedente fornisse prova documentale circa la asserita situazione di impossidenza o nullatenenza patrimoniale;

parte ricorrente depositava la documentazione richiesta _dalla quale si evince che negli ultimi 20 anni il sig. Poggi non è stato titolare di diritti reali immobiliari ma solo di alcuni automezzi, quindi, beni mobili registrati, utilizzati per l'attività di impresa; anche con riguardo alla categoria natanti e imbarcazioni da diporto, gli Uffici interessati hanno risposto che nulla è mai risultato intestato al Poggi così come quest'ultimo non risulta titolare di partecipazioni societarie o cariche in altre società o impresa né di somme o titoli azionari;

in data 27.09.2022 il gestore della crisi depositava relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di adesioni, rappresentando che il totale dei crediti ammessi al voto ammontava ad euro 100.236,86 e che la proposta è stata approvata con il silenzio assenso da parte del 96,5%, essendo pervenuto un solo voto negativo da parte di Italcridi S.p.A. rappresentante il 3,5% del totale dei crediti ammessi al voto; nella predetta relazione, i professionisti davano parimenti atto che, nel termine di legge, non sono pervenute contestazioni in merito alla proposta formulata;

l'art. 12 c.2 n. 3 L. 3/2012 prevede che il Giudice possa omologare l'accordo, previa risoluzione delle relative contestazioni, verificando il conseguimento della maggioranza approvativa e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili oltre che dei crediti privilegiati c.d. capienti (ex art. 7 c. 1 L. 3/2012);

come evidenziato dall'OCC nella suddetta relazione, risulta essere stata ampiamente conseguita maggioranza approvativa stante l'operatività del c.d. silenzio assenso ex art. 11 c.

1 L. 3/2012 e l'assenza di contestazioni;
devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per l'omologa dell'accordo proposto;
letto e applicato l'art. 12 l. 3/2012,

PQM

OMOLOGA l'accordo di composizione della crisi proposto da POGGI Pier Luigi depositato in data 30.03.2022, sulla cui esecuzione vigilerà l'O.C.C., Dr.ssa Elena Violi e Dr. Carlo Tonini;
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento a ciascun creditore nel rispetto delle forme previste dall'art. 10 c. 1 L. 3/2012;


DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale di Massa, nel rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Massa, in data 25/10/2022

Il Giudice delegato

Dott. Alessandro Pellegrini



Depositato in Cancelleria il 26/10/2022

IL FUNZIONARIO SCUENZARIO

Dott. Flavio PAIS

